



## PROVVEDIMENTO Misure sull'emergenza coronavirus (COVID-19) - Quadro generale

25 maggio 2020

In seguito all'insorgenza in Cina della nuova epidemia di coronavirus e della sua rapida diffusione anche in altri Paesi, tra cui l'Italia, sono state adottate una serie di misure a livello nazionale ed internazionale dirette a prevenirne ed arginarne l'espansione. Se ne dà conto in modo sintetico nella successiva esposizione che si sofferma, in modo particolare, sui [provvedimenti adottati nel nostro Paese](#).

Per la risposta sanitaria si rinvia ai temi web [Misure sanitarie per fronteggiare l'emergenza coronavirus](#) e [Misure di rafforzamento del personale sanitario nell'emergenza coronavirus](#);

Per le misure fiscali e finanziarie si rinvia allo [specifico tema web](#).

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti temi web:

- il nuovo quadro UE sugli [aiuti di Stato](#);
- la [Fase 2](#) per le attività produttive nell'attuale emergenza epidemiologica da COVID;
- [politiche sociali](#) per fronteggiare l'emergenza coronavirus;
- [le misure per le PA](#);
- [le misure in materia di immigrazione](#);

### Il nuovo coronavirus 2019-nCoV e le misure di prevenzione e controllo in Italia

Il 9 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l'avvenuto isolamento, da parte delle autorità sanitarie cinesi, di un nuovo ceppo di coronavirus mai identificato prima nell'uomo: il 2019-nCoV (conosciuto anche come COVID-2019). Il virus è stato associato a un focolaio di casi di polmonite registrati a partire dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan, nella Cina centrale. Il 30 gennaio l'OMS ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'**emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale** e l'**11 marzo l'ha definita una "situazione pandemica"**. Consulta anche le [analisi dell'Osservatorio COVID-19 del CeSPI](#) (Centro Studi di Politica Internazionale).

Qui di seguito vengono sintetizzate le misure adottate per contrastare la diffusione del virus dalle autorità italiane, partendo da quelle più recenti, rinviando ai paragrafi successivi l'illustrazione delle informazioni epidemiologiche. Vista la continua evoluzione dell'emergenza, si fa altresì rinvio alla [pagina dedicata del Ministero della salute](#) per un costante aggiornamento. Qui il [portale di pubblica utilità del Ministero della salute](#).

**L'Italia** ha immediatamente attivato significative **misure di prevenzione**, dichiarando, con [Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020](#), lo **stato di emergenza per sei mesi** (pertanto fino al 31 luglio 2020) in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia. Di seguito si illustrano, in primo luogo, le misure urgenti adottate con D.P.C.M. o con ordinanze ministeriali o regionali e gli interventi normativi più generali disposti con decreti legge.

#### ***I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri***

Come sopra ricordato, l'esposizione che segue riepiloga e descrive in modo sintetico i diversi Decreti del

Presidente del Consiglio prescriventi e disciplinanti le diverse tipologie di misure di contenimento applicate per contenere la diffusione dell'epidemia, nonché il loro progressivo allentamento. I decreti sono stati emanati in attuazione di decreti legge (D.L. 6/2020, poi quasi interamente abrogato e sostituito dal D.L. 19/2020, e il D.L. 33/2020), ed ognuno di essi ha (o ha avuto) un'efficacia limitata nel tempo in modo da poter graduare le misure sulla base dell'evolversi della situazione epidemiologica. Si partirà dall'illustrazione di quelli più recenti fino ad arrivare a quelli più risalenti.

- Per regolare la fase di **riapertura** delle attività e degli **spostamenti consentiti** a seguito del ridursi della curva dei contagi da COVID-19, dal 18 maggio, il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020](#) ha disposto diverse misure in sostituzione di quelle del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 (v. avanti), efficaci **fino al prossimo 14 giugno**. Hanno l'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio solo i soggetti che presentano sintomi da infezione respiratoria, mentre lo spostamento nell'ambito regionale è consentito senza obbligo di autocertificazione per specifici motivi di necessità, di lavoro o salute. Tale obbligo rimane ancora fermo per gli spostamenti interregionali (v. anche avanti [DL 33/2020](#)). L'accesso alle aree ricreative pubbliche all'aperto all'interno dei parchi o ville è consentito con l'obbligo di mantenere le misure di distanziamento sociale per la sicurezza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri per chi fa attività sportiva) e con l'osservanza di apposite [linee guida di Dip. Politiche per la famiglia di cui all'all. 8](#) per la gestione in sicurezza di attività organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti. Specifiche misure sono poi adottate per la ripresa delle attività ludiche ed educative (consentite dal 15 giugno con la possibilità che le regioni anticipino tale data), per le attività sportive e competitive, e per l'attività motoria in genere, presso palestre, piscine, centri sportivi, pubblici e privati (rimangono sospese le attività dei centri benessere e termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza), per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e di spettacoli teatrali e cinematografici, e concerti che potranno riprendere solo dal 15 giugno, con l'osservanza delle norme di sicurezza interpersonale (posti a sedere con numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala). Specifici protocolli sono stabiliti per l'accesso ai luoghi di culto ([all. 1 e 7](#)) e per l'apertura dei musei in base al numero dei visitatori. Rimangono sospesi i servizi educativi per l'infanzia, scolastici e di istruzione terziaria, con attività didattiche o curriculari che possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza. Riprendono le attività commerciali e di ristorazione, nonché i servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti) anche sulla base di appositi protocolli stabiliti dalle Regioni allo scopo di prevenire o ridurre il rischio di contagio (v. [all. 10](#)). Rimane raccomandato, per quanto possibile, lo svolgimento in modalità di lavoro agile degli altri servizi pubblici e privati professionali. Sono previste ulteriori norme con riferimento agli ingressi sul territorio nazionale e per i transiti e soggiorni di breve durata in Italia.
- Per continuare a fronteggiare gli effetti dell'emergenza dovuta alla diffusione dell'infezione Covid-19, nella fase di discesa del numero dei contagi, il [D.P.C.M. del 26 aprile 2020](#) ha disposto, **a partire dal 4 maggio 2020**, in sostituzione delle disposizioni più restrittive previste dal [DPCM 10 aprile 2020](#) (v. avanti), e **con efficacia fino al 17 maggio 2020**, nuove misure relative ai divieti di spostamento e alle sospensioni di attività e servizi pubblici e privati, fatta eccezione per quelli di pubblica utilità. **Gli spostamenti delle persone continuano ad essere vietati** se non giustificati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, ma si considerano **necessari gli spostamenti per incontrare i congiunti**, nel rispetto dei criteri di sicurezza quali il divieto di assembramento e il distanziamento (almeno 1 metro), oltre che l'utilizzo delle mascherine. Il divieto di spostamento è mantenuto in relazione a trasferimenti tra regioni, con mezzi di trasporto sia pubblici, sia privati, con le eccezioni già indicate per esigenze lavorative e per motivi di salute, a cui si aggiungono i motivi di assoluta urgenza. E' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Vengono confermate le misure relative alla quarantena e i criteri di sicurezza per l'accesso alle aree pubbliche e private, tra le quali vengono menzionati parchi e giardini pubblici, demandando al sindaco la facoltà di chiudere specifiche aree per le quali non sia possibile attuare le misure di sicurezza prescritte. Continua a valere il **principio del divieto di attività ludica e ricreativa all'aperto**, eccetto se svolta individualmente o se per accompagnare minori o persone non completamente autosufficienti, ma vengono introdotte nuove eccezioni al divieto, come lo svolgimento di attività sportiva (con distanza

interpersonale incrementata a due metri) o altra attività motoria. Tra le **novità**, inoltre, si prevede una **graduale ripresa delle attività sportive** sulla base di apposite linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (confermata invece la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati) e **la riapertura dei Centri diurni semiresidenziali per disabili** secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori. Si segnala, tra le **varie sospensioni delle attività e dei servizi fino al prossimo 17 maggio**, quella degli eventi, delle manifestazioni e degli spettacoli di qualsiasi natura, oltre che dei servizi museali; dei servizi educativi per l'infanzia del sistema di istruzione 0-6 anni, delle scuole di ogni ordine e grado, dell'istruzione terziaria universitaria e di alta formazione artistica e musicale, della formazione professionale post laurea, a meno che svolte a distanza, ad esclusione della formazione specifica in medicina generale; delle attività di palestre, dei centri sportivi e centri benessere, ad eccezione dell'erogazione delle prestazioni termali che rientrano nei livelli essenziali di assistenza. Rimangono sospese le attività produttive industriali e commerciali (eccetto quelle indicate all'allegato 3) e le attività commerciali al dettaglio, eccetto le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (individuate all'allegato 1), le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Resta **consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio o con asporto**. Viene mantenuta la raccomandazione per lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di **lavoro agile**. Tra le nuove misure di prevenzione, si segnala l'**obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie** (come le mascherine, sia monouso sia lavabili, anche auto-prodotte) **nei luoghi confinati aperti al pubblico**, inclusi i mezzi di trasporto e ove non sia possibile il mantenimento della distanza di sicurezza. L'obbligo non si applica ai bambini al di sotto dei 6 anni e ad alcuni soggetti disabili. Vengono inoltre sostituite le precedenti disposizioni in materia di ingresso in Italia e di transiti e soggiorni di breve durata in Italia. In questa fase cosiddetta "fase 2", per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni sono chiamate a monitorare con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale, comunicando giornalmente i dati al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al [Comitato tecnico-scientifico permanente](#). Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, per le ordinanze da adottarsi ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 19/2020 in attesa dell'adozione dei DPCM, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento.

- Nella fase precedente, a causa degli effetti prolungati dell'epidemia derivanti anche dall'elevato numero dei contagi, è stata decisa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ([DPCM 10 aprile 2020](#)) l'efficacia **fino al 3 maggio 2020** delle misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19, disposte dal decreto stesso e che riprendono pressochè interamente le misure già stabilite dai precedenti DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo, e del 1° aprile, i quali cessano conseguentemente di avere efficacia dal 14 aprile 2020. Vengono confermati tutti i **divieti di spostamento**, in particolare delle persone fisiche con mezzi pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case, le misure di quarantena, il divieto di attività ludica o ricreativa all'aperto, la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, di manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura e di cerimonie civili e religiose. Rimangono **sospesi fino al 3 maggio i servizi educativi** per l'infanzia e le **attività didattiche** delle scuole di ogni ordine e grado, oltre che l'istruzione universitaria e terziaria, e i corsi di formazione, ad eccezione della formazione specifica in medicina generale: le attività didattiche o curriculari possono essere svolte con modalità a distanza. Continuano ad essere sospese le attività degli uffici pubblici (salvo per le funzioni che possono essere svolte mediante lavoro agile) eccetto quelli essenziali; del commercio al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, oltre che tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate negli allegati ([All. 1](#) per il commercio al dettaglio e [All. 3](#) per le attività produttive: rispetto a quanto già previsto, in sostanza, cessa la sospensione dell'attività di librerie e cartolerie e di negozi per neonati e bambini, e riprende l'uso delle aree forestali, la produzione di fertilizzanti chimici e alcune attività di manutenzione per il trasporto). Specifiche regole vengono disposte per chi arriva in Italia dall'estero, anche per soggiorni brevi. Vengono inoltre riportate

le specifiche misure igieniche consigliate ([All. 4](#)) come nei precedenti decreti e inserite le misure igienico-sanitarie per gli esercizi commerciali ([All. 5](#)), come l'uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, specialmente alimentari.

- Il precedente [DPCM del 1° aprile 2020](#) aveva già **prorogato fino al 13 aprile** l'efficacia delle disposizioni di contenimento previste dai precedenti decreti in scadenza il 3 aprile (DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo, v. *infra*), oltre che delle misure più restrittive degli spostamenti previsti dall'[Ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020](#) e degli obblighi di dichiarazione per chi fa ingresso in Italia sia con mezzi di trasporto pubblici, sia privati, come disposto dall' [Ordinanza del 28 marzo 2020](#) dello stesso Ministero adottata di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti (v. anche *infra* [Altri provvedimenti in relazione all'emergenza](#) in cui è fra l'altro illustrata l'[ordinanza n. 658](#) relativa all'assegnazione ai Comuni di fondi aggiuntivi per complessivi 400 milioni di euro, utilizzabili con procedure semplificate per misure urgenti di **solidarietà alimentare**). La proroga è stata annunciata con una [informativa del Ministro della Salute al Senato e alla Camera](#), lo stesso 1° aprile. La citata Ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo (originariamente efficace fino al 25 marzo, termine poi prorogato al 3 aprile 2020) ha previsto il **divieto di accedere ai parchi**, alle ville, alle aree di gioco e ai giardini pubblici, o di svolgere attività ricreativa o ludica all'aperto, al di fuori delle più strette esigenze di attività motoria individuale **in prossimità della propria abitazione**, purchè comunque a **distanza di un almeno un metro** da ogni altra persona (v. anche i [chiarimenti della circolare del Ministero dell'interno del 31 marzo 2020](#) in relazione agli spostamenti di persone fisiche, in particolare con figli minori). E' stata inoltre disposta la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, precedentemente assicurati all'interno delle stazioni ferroviarie o nelle aree di servizio e rifornimento carburante, fatta eccezione di quelli lungo le autostrade nei quali comunque non è possibile consumare i prodotti, essendo autorizzati sono quelli da asporto. Tali esercizi rimangono aperti solo se presenti negli ospedali o negli aeroporti, con gli stessi obblighi di distanziamento tra persone. Inoltre, nei giorni festivi e prefestivi, o in quelli che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è stato fatto **divieto di qualsiasi spostamento verso abitazioni diverse da quella principale**, comprese le seconde case utilizzate per vacanza. Il DPCM del 1° aprile 2020, inoltre, a far data dal 4 aprile, dispone la sospensione di tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Vengono altresì sospese le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo.
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ([DPCM 22 marzo 2020](#)) aveva ulteriormente rafforzato **sull'intero territorio nazionale** (originariamente fino al 3 aprile, poi fino al 13 aprile), le misure restrittive già adottate per il contenimento dell'epidemia COVID-19 decise con il [DPCM dell'11 marzo 2020](#) e con l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. Esso era **diretto a sospendere tutte le attività produttive industriali e commerciali non essenziali, diverse da quelle elencate nell'allegato 1** (tra le quali industrie alimentari e di bevande, commercio di macchinari e attrezzature, trasporti, servizi alle famiglie, ecc.) e dalle attività professionali. [L'elenco di attività](#) è stato modificato dal [DM Mise-Economia del 25 marzo 2020](#) (viene ridotta l'attività della produzione di carta, di macchine per l'agricoltura e dei call-center) che fornisce inoltre alcuni chiarimenti in particolare sulle attività a sostegno delle imprese consentite limitatamente alle consegne a domicilio dei prodotti. Oltre ai negozi di prima necessità, ha consentito l'apertura, senza restrizioni di giorni e orari, di farmacie e parafarmacie; servizi bancari e postali; dei servizi essenziali ed attività accessorie e funzionali a quelle essenziali (tra queste tabaccai e edicole). Aveva inoltre posto il **divieto alle persone fisiche di trasferirsi o spostarsi**, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovavano (v. anche [Ordinanza del 22 marzo 2020 del Min. Salute di concerto con il Min. Interno](#)), salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Ha comunque consentito l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonche' di prodotti agricoli e alimentari, ed **ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza**. Le imprese le cui attività sono sospese sono state autorizzate a completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. Qui l'approfondimento che analizza gli [interventi limitativi dell'esercizio delle attività produttive per fronteggiare l'emergenza Coronavirus](#).

- Si ricorda che il [DPCM 11 marzo 2020](#) (qui il [comunicato stampa del Governo](#)), originariamente efficace fino al 25 marzo (termine successivamente prorogato al 3 aprile dal [DPCM 22 marzo 2020](#)), ha sospeso le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, rimanendo aperte farmacie e parafarmacie, oltre che edicole e tabaccai. Deve in ogni caso essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Tra gli esercizi commerciali di cui vengono sospese le attività si annoverano bar e ristoranti, ad eccezione, fra l'altro, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie e aeroportuali (qui l'elenco delle [attività consentite per il commercio al dettaglio](#) e per i [servizi alla persona](#): vengono perciò esclusi i servizi estetici). Vengono garantiti i servizi pubblici essenziali, tra cui i trasporti pubblici locali e i servizi bancari, assicurativi e postali. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali viene raccomandato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile e incentivate ferie e congedi retribuiti per i dipendenti. Fabbriche e aziende possono continuare la loro attività solo se garantiscono appositi protocolli di sicurezza.
- Precedentemente, il [DPCM del 9 marzo](#), per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, **aveva esteso all'intero territorio nazionale**, le misure previste fino al 3 aprile dal [DPCM 8 marzo 2020](#), vietando, tra l'altro, ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- Con il [DPCM 8 marzo 2020](#) sono state decise, per un periodo di efficacia dall'8 marzo al 3 aprile 2020 (termine poi prorogato al 13 aprile), ulteriori disposizioni attuative del decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 ([L. 13/2020](#)), con la previsione di ulteriori **zone di contenimento del contagio** (oltre l'intera regione Lombardia, anche le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanico-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia) in cui, tra l'altro, **vengono limitati gli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori** (salvo gli spostamenti necessari per motivi di lavoro o di salute) e vengono adottate misure per evitare assembramenti di persone nei locali pubblici. Venivano sospesi per tali zone i servizi educativi dell'infanzia, le attività didattiche delle scuole e l'istruzione terziaria. Specifiche misure di informazione e prevenzione per limitare la possibilità di contagio sono state decise anche per l'**intero territorio nazionale** (divieto di contatti sociali, divieto di spostamenti e viaggi, sospensione delle cerimonie civili e religiose), al fine di rendere più restrittive le misure già decise con il DPCM 4 marzo 2020 (v. *infra*) che, insieme al quelle contenute nel DPCM 1° marzo, cessano di produrre effetti in quanto meno stringenti.
- Il [DPCM del 4 marzo 2020](#) ha previsto per la prima volta una serie misure riguardanti il **contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus**, con efficacia prevista **fino al 3 aprile**.

Si tratta, in sintesi, di misure riguardanti:

- la sospensione di congressi, riunioni, eventi sociali nei quali sia coinvolto personale sanitario o incaricato di servizi di pubblica utilità, nonché delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- la sospensione di eventi e competizioni sportive svolte in luoghi pubblici e privati, salvo, per i comuni non compresi nella zona rossa, la facoltà di svolgere tali eventi a porte chiuse, senza la presenza di pubblico, e previa effettuazione dei controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19;
- limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del decreto e **fino al 15 marzo 2020 (termine poi esteso al 3 aprile per tutto il territorio nazionale dal DPCM 9 marzo 2020, v. ante)**, la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e

grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), di corsi professionali, master e università per anziani. Sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa; Viene comunque garantito lo svolgimento di attività didattiche a distanza per tutti gli studenti coinvolti dalle misure di sospensione;

- la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- il divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);
- la limitazione delle visite di parenti a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, consentite ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- la facoltà per i datori di lavoro di applicare a ogni rapporto di lavoro subordinato la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

Venivano poi disposte misure di informazione e prevenzione per tutto il territorio nazionale, tra le quali la raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza, la diffusione nei diversi luoghi delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie, nella previsione di interventi straordinari di sanificazione dei mezzi in tutte le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza, nella prescrizione di specifici adempimenti, informativi e di comunicazione a carico dei soggetti che nei 14 giorni antecedenti all'entrata in vigore del decreto abbiano soggiornato o transitato in zone a rischio epidemiologico, e dei conseguenti comportamenti che devono essere tenuti dai diversi operatori di sanità pubblica.

- Il 25 febbraio era stato pubblicato un [altro Decreto attuativo \(DPCM del 25 febbraio 2020\)](#), con ulteriori misure di attuazione del decreto-legge 6/2020 successivamente quasi integralmente abrogato. A tale decreto, il 1° marzo ha fatto seguito un altro DPCM ([qui il testo DPCM 1° marzo 2020](#)) e la relativa [correzione contenuta nel Comunicato della Presidenza del Consiglio pubblicata il 2 marzo](#)) contenente ulteriori disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6. Le misure disposte hanno avuto effetto fino all'8 marzo 2020, salvo specifiche previsioni stabilite per talune di esse. Più in dettaglio, il territorio nazionale viene suddiviso in zone:

- la cd. "zona rossa" comprensiva dei comuni indicati come "focolaio" del virus (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo'), nella quale si applicano misure più restrittive di contenuto analogo a quelle del DL. 6/2020 (v. *ante*);

- una fascia di territorio comprendente Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro-Urbino e Savona, nella quale sono state disposte alcune misure meno stringenti, quali la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive, dei viaggi di istruzione nelle scuole, dell'obbligo del certificato di riammissione per assenze superiori ai cinque giorni etc. Nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona sono poi disposte ulteriori misure particolari.

- il resto del territorio nazionale, nel quale si applicano generiche misure di informazione e prevenzione.

Nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna veniva peraltro prorogata la chiusura delle scuole fino all'8 marzo.

Il 3 marzo, il Comitato tecnico-scientifico del Governo aveva formulato [specifiche raccomandazioni \(a carattere non normativo\)](#) contenenti misure aggiuntive da adottare in tutto il territorio nazionale per la durata di 30 giorni (e da rivalutare ogni 2 settimane in funzione dell'andamento epidemiologico), fra le quali rispettare la distanza interpersonale di 1 metro nei contatti sociali, prevedere la sospensione di convegni ed eventi per gli operatori sanitari ed il personale che garantisce i servizi essenziali e di pubblica utilità per concentrare le risorse umane impiegate nell'emergenza, limitare gli accessi nei luoghi di cura e gli spostamenti di tutte le persone anziane e dei soggetti fragili presso luoghi affollati.

- Il primo D.P.C.M. emanato quasi contestualmente al D.L. 6/2020 è il [D.P.C.M. 23 febbraio 2020](#) che, in attuazione del citato decreto legge, stabiliva il divieto di uscita e di accesso nei comuni del Nord Italia indicati come "focolaio" (cfr. *supra*), e la sospensione di una serie di servizi ed attività commerciali

nonché la sospensione delle attività didattiche. Il decreto aveva un'efficacia di quattordici giorni.

## ***I decreti legge***

Per far fronte all'emergenza, sono stati emanati diversi decreti-legge. Da ultimo, è stato pubblicato il [decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020](#), cd. Decreto Rilancio (consulta l'[approfondimento](#)), con il quale sono stati previsti numerosi interventi di spesa, per complessivi **55 miliardi di euro**, a sostegno dei settori più colpiti dall'emergenza epidemiologica, con misure riguardanti, tra l'altro, la sanità, il lavoro, le politiche sociali, il credito e le attività produttive, per un [totale di 266 articoli](#). Per un esame analitico delle singole disposizioni del decreto-legge si rinvia, invece, alle schede di lettura dei seguenti dossier Vol I ([articoli 1-118](#)) e Vol II ([articoli 119-266](#)).

Con riferimento ai precedenti decreti-legge, si sottolinea che alcuni hanno costituito la "base" legislativa per l'emanazione i diversi D.P.C.M. sopra elencati che hanno previsto e disciplinato le diverse misure di contenimento e la loro progressiva eliminazione. Altri hanno dettato misure dirette a fronteggiare ed a gestire le emergenze sanitarie, nonché le conseguenze economiche e sociali derivanti dall'adozione delle diverse misure restrittive. In particolare, si sottolinea che la legge n. 27/2020 che ha convertito il DL. 18/2020, abrogando i decreti-legge n. 9 del 2 marzo, n. 11 dell'8 marzo e n. 14 del 9 marzo 2020 ha disposto che, per essi, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge. Se ne dà conto sinteticamente nell'esposizione che segue:

Quanto ai **decreti legge disciplinanti l'adozione, l'attuazione e la progressiva successiva eliminazione delle misure di contenimento** vanno ricordati:

- il [decreto-legge n. 33/2020](#) (consulta il [Dossier del Servizio Studi](#)) con il quale si dispongono le norme di regolazione degli spostamenti e le misure limitative della circolazione. Cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale vigenti in virtù del DL. 19/2020. Le stesse misure possono essere adottate o reiterate, solo con riferimento a specifiche aree interessate da particolare aggravamento del quadro epidemiologico. Rimangono vietati gli spostamenti tra regioni (analogamente agli spostamenti da e per l'estero), fino al 2 giugno, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

- Il [decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020](#) (qui i link ai dossier del Servizio studi per l'esame [in Commissione](#) e [in Aula](#) al [dossier del Servizio Studi](#)) che, in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta all'evolversi della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione ormai pandemica dell'infezione COVID-19, e del forte incremento in Italia dei casi e dei decessi, è diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati. Il decreto legge è stato esaminato in prima lettura dalla Camera, che ne ha concluso l'esame in prima lettura il 14 maggio scorso, ed è stato trasmesso al Senato. Infatti, con l'adozione del [D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020](#) (v. [più avanti approfondimento](#)), convertito dalla legge n. 13/2020, di cui il citato DL. 19 dispone la quasi integrale abrogazione, sono state individuate alcune **misure di contrasto e di emergenza epidemiologica**, da adottare con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, consentendo, in alcuni casi, alle autorità competenti l'adozione di **ulteriori misure** di contenimento e gestione dell'emergenza, anche diverse da quelle previste dal decreto-legge medesimo. Sono quindi intervenuti una serie di D.P.C.M. nonché di ordinanze e decreti ministeriali, che di volta in volta hanno reso più restrittive e diversamente modulato le misure applicabili in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica. Il provvedimento in esame, pertanto, in conformità alla riserva di legge prevista dalle norme costituzionali per le limitazioni ad alcuni diritti di libertà (cfr. artt. 13, 14, 16, 17 e 41 Cost.), giustificate da altri interessi costituzionali (quale nel caso di specie la tutela della salute pubblica, art. 32 Cost.), reca una definizione dettagliata ed esaustiva di tutte le misure potenzialmente applicabili per contrastare l'emergenza (quali ad esempio le limitazioni agli spostamenti, le misure di quarantena, la chiusura dei attività commerciali, la sospensione di servizi educativi e scolastici, nonché di manifestazioni e spettacoli), e nel cui ambito i singoli provvedimenti attuativi (adottati, ai sensi dell'articolo 2, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), potranno discernere, a seconda del luogo e del momento di applicazione, quelle più opportune ed efficaci.

Il decreto legge disciplina anche le misure urgenti che possono essere adottate dalle regioni in relazione a specifiche situazioni di aggravamento, nonché le sanzioni amministrative applicabili per la violazione delle misure.

In sintesi, il provvedimento:

1. prevede un'elencazione dettagliata delle **misure di contenimento potenzialmente applicabili**, su specifiche parti del territorio nazionale, ovvero, sulla sua totalità, che potranno essere adottate (una o più) per periodi predeterminati, di durata non superiori a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con [delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020](#)) (vale a dire fino al 31 luglio 2020) e con la possibilità di variarne il carattere restrittivo secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus;
2. stabilisce le modalità di adozione delle misure citate mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, salva, nelle more dell'adozione dei D.P.C.M., e con efficacia limitata fino a tale momento, la possibile adozione delle misure citate con ordinanze del Ministro della salute in casi di estrema necessità ed urgenza. Prevede altresì che i provvedimenti adottati in attuazione della citata disposizione siano pubblicati in Gazzetta ufficiale e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione e che il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisca ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate;
3. disciplina il rapporto tra le misure statali adottate con D.P.C.M. per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e i provvedimenti degli enti territoriali posti in essere per la medesima finalità, prevedendo che le regioni, nelle more dell'adozione di tali decreti, e con efficacia limitata fino a tale momento, possano adottare misure ulteriormente restrittive esclusivamente nelle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle a rilevanza strategica nazionale e disponendo che i Sindaci non possano adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti in contrasto con le misure statali e regionali;
4. stabilisce le sanzioni applicabili per la violazione delle misure di contenimento del contagio, prevedendo prevalentemente sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive, e solo nei casi più gravi una sanzione penale. In particolare viene escluso che la violazione delle misure di contenimento comporti l'applicazione della pena prevista dall'art. 650 del codice penale e viene dunque meno la contravvenzione per l'inosservanza degli ordini dell'autorità (punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro), già prevista dall'[art. 4 del decreto-legge n. 6 del 2020](#), che viene quasi interamente abrogato (v. art. 5). Chiunque violi le misure di contenimento previste da D.P.C.M. (ai sensi dell'art. 2, comma 1), da provvedimenti delle regioni o da ordinanze del sindaco (ai sensi dell'art. 3), è infatti soggetto alla **sanzione amministrativa pecuniaria** del pagamento di una **somma da 400 a 3.000 euro**.

- Il [Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, \(A.C. 2402\)](#) il primo dei decreti legge predisposto per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (successivamente quasi integralmente abrogato dal [DL n.19 del 25 marzo 2020](#), fatti salvi gli artt. 3, comma 6-*bis* e 4, v. *ante*). In esso si dispone, tra l'altro, che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica. Tra le misure previste sono incluse il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all'area interessata; la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato; la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione; la sospensione dell'apertura al pubblico dei musei; la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità (con promozione del lavoro agile); l'applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell'obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati. L'articolo 3 del citato D.L. ha previsto che le misure di cui ai precedenti articoli siano adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei



presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale .E' fatta salva la facoltà per le autorità competenti l'adozione di **ulteriori misure** di contenimento e gestione dell'emergenza, anche diverse da quelle previste dal decreto-legge. E' stato poi previsto che in attesa dell'adozione dei predetti decreti, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui ai precedenti articoli possono essere adottate con ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica. Qui i dossier dell'esame [in prima](#) e [in seconda lettura](#) e le informative del Ministero della salute ([alla Camera](#) e [al Senato](#)).

Quanto ai decreti-legge che hanno previsto e disciplinato **misure dirette a fronteggiare ed a gestire le emergenze sanitarie, nonché le conseguenze economiche e sociali** derivanti dall'adozione delle diverse misure restrittive, vanno ricordati, dal più recente:

- il [DL. n. 30 del 2020](#), emanato in considerazione della necessità di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili affidate all'ISTAT sullo stato immunitario della popolazione, per garantire un'adeguata protezione durante l'emergenza sanitaria (qui il [Dossier Camera](#) e una [Nota Breve](#)).

- il [decreto-legge n. 23/2020](#) (cd. **decreto Credito**, [A.C. 2461](#), consulta qui il [dossier di documentazione](#), ora passato all'[esame dell'Aula alla Camera](#), consulta il [dossier sull'AC 2461-A](#)) che interviene su più fronti essenzialmente volti a garantire la **continuità delle imprese e a favorire i settori più colpiti dall'emergenza COVID-19**. Si prevede, in particolare, fino al 31 dicembre 2020, il rilascio di garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese, nel rispetto della disciplina dell'UE, fino ad un importo complessivo di **200 miliardi di euro**; vi sono inoltre misure per il sostegno all'esportazione, internazionalizzazione ed investimenti delle imprese, disposizioni sulla sottoscrizione dei contratti e delle comunicazioni in modo semplificato, oltre che il differimento, al 1° settembre 2021, dell'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito. Specifiche norme sono previste, fino al prossimo dicembre, anche per il Fondo centrale di garanzia per le Piccole e Medie Imprese e in relazione ai finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità. Vengono sospesi taluni termini per i versamenti tributari e contributivi e prorogati ulteriormente all'11 maggio 2020 alcuni termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare. Vengono peraltro anticipati gli effetti economici più favorevoli per i medici convenzionati (MMG e PLS) per **garantire la continuità assistenziale durante l'emergenza sanitaria** e previsto un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che, per far fronte al coordinamento dell'emergenza nel settore, assume i poteri del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'AgeNas;

- il [decreto-legge n. 22/2020](#) (consulta il [Dossier sul testo - AS 1774](#)) volto a **regolare la conclusione dell'anno scolastico 2019/2020** e lo svolgimento degli esami di Stato, oltre che l'avvio dell'a.s. 2020/2021, gli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM);

- con il [decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020](#),(convertito, con modifiche, dalla [L. n. 27 del 2020](#)) detto "Cura-Italia" [A.C. 2463](#) (qui i dossier [Quadro di sintesi degli interventi](#), [Articoli 1-70](#) e [Articoli 71-127](#) e i [Profili finanziari](#)), il Governo è intervenuto per sostenere economicamente le famiglie, i lavoratori e le imprese con risorse di circa **25 miliardi di euro** (a seguito dello [scostamento di bilancio](#) autorizzato dalle Camere) diretti al mondo del lavoro, pubblico e privato, al potenziamento del Servizio sanitario nazionale, alle attività produttive e ai settori più colpiti dagli effetti negativi legati all'emergenza epidemiologica COVID-19;

- precedenti decreti legge, le cui disposizioni sono state per la maggior parte assorbite dallo stesso DL. n. 18 del 2020 e pertanto, come sopra accennato, poi abrogati, quali: il [D.L. del 9 marzo 2020, n. 14](#) ([A.C. 2428](#)) con il quale si prevede il **potenziamento del Servizio sanitario nazionale** anche mediante un piano di assunzioni straordinarie nel comparto sanitario, come il reclutamento di specializzandi e medici di medicina generale, l'incremento della specialistica, l'assistenza domiciliare a persone con disabilità e misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e medicali (qui il [dossier Studi che analizza le misure adottate](#)); il [D.L. 8 marzo 2020, n. 11](#) ([A.S. 1757](#)) riguardante **specifiche misure per lo svolgimento delle udienze giudiziarie, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020** e per l'applicazione di specifiche norme negli istituti penitenziari e penali per minorenni fino al 22 marzo 2020. Per

la giustizia amministrativa, a decorrere **dall' 8 marzo e fino al 22 marzo 2020**, l'efficacia delle misure specifiche previste dal decreto urgente per le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. Anche per gli uffici della giustizia amministrativa, dall' 8 marzo e fino al 31 maggio possono essere previste limitazioni per l'accesso agli stessi. Analoghe misure alle precedenti sono previste per gli uffici di giustizia contabile (consulta il [dossier Studi](#)); il [D.L. 3 marzo 2020, n. 9 \(A.S. 1746\)](#) che ha stanziato iniziali risorse a sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese a seguito dell'emergenza epidemiologica ([qui il comunicato stampa](#) e e il [Dossier di documentazione Studi](#)).

### **Le ordinanze delle Regioni e delle Province Autonome**

Molti sono i provvedimenti adottati dalle singole Regioni (e a volte dai comuni) con prescrizioni ancora più restrittive di quelle statali o più estensive. Con riferimento alle misure disposte a livello regionale, i primi interventi sono stati approvati già dal 21 febbraio, a seguito dell'[Ordinanza emanata in tale data dal Ministero della salute \(v. più avanti\)](#). Dato l'elevato numero delle ordinanze emanate sin dalle prime fasi dell'emergenza si allega qui una tabella delle [ordinanze elencate per Regione e Provincia autonoma](#) al 22 maggio 2020 (elaborazione su fonte: Conferenza delle Regioni e Province autonome e siti regionali). Tra le ordinanze adottate nelle varie fasi dell'epidemia si segnalano quelle della **Regione Lombardia** (ad oggi la più colpita dal numero di contagi e di decessi), che ha adottato misure ancora più restrittive di quelle nazionali con l'ordinanza del [20 marzo che ha sospeso fino al 15 aprile cantieri edili, studi professionali, attività sportiva all'aperto](#). In particolare, la Lombardia ([Ordinanza del 21 marzo 2020](#), come integrata dalle ordinanze [del 22 marzo](#) e del [23 marzo 2020](#)) il Piemonte ([Ordinanza del 21 marzo 2020](#)), la Valle D'Aosta ([Ordinanza 15.03.2020](#)), la Basilicata ([Ordinanza n. 10 del 22 marzo 2020](#)) e la Calabria ([Ordinanza del 15 marzo 2020](#)) hanno adottato ordinanze che pongono il divieto di entrata e di uscita dal territorio regionale, salvo limitatissime eccezioni. Le ordinanze della **Regione Lazio**: l'[Ordinanza del 17 aprile 2020](#) che prevede ulteriori misure per il contenimento della pandemia, con l'obbligo di vaccinazione antinfluenzale per i soggetti ultrasessantacinquenni dal 15 settembre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, salvo proroghe in relazione alla curva epidemica e per il personale medico e sanitario, anche volontario; l'[Ordinanza del 15 aprile 2020](#) che prevede lo spostamento all'interno del proprio comune o verso comune limitrofo per lo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e di conduzione di allevamenti di animali da cortile. Con l'[Ordinanza n. 43 del 27 aprile 2020](#), la Regione Veneto ha consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, fermo restando il divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di 1 metro, permettendo, tra l'altro, per i residenti sul territorio regionale, lo spostamento individuale per raggiungere le seconde case di proprietà al di fuori del comune di residenza. La **regione Basilicata** con l'[Ordinanza del 29 aprile 2020](#) ha disposto che tutte le persone fisiche, anche se asintomatiche, provenienti da altre regioni o dall'estero, anche per soggiorno temporaneo, devono immediatamente comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale o al pediatra libera scelta ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione con l'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni, presso l'abitazione, dimora o luogo di soggiorno indicata nella medesima comunicazione, con divieto di contatti sociali, spostamenti o viaggi, e di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza.

La **Regione Calabria**, con l'[Ordinanza n. 37 del 29 aprile 2020](#), aveva disposto che, a partire dal 30 aprile, fosse consentita, tra l'altro, la ripresa delle attività di ristoranti, pizzerie e agriturismi con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all'aperto, con l'osservanza di misure minime "anti-contagio". Il Governo ha impugnato innanzi al T.A.R. l'ordinanza citata. Con la [Sentenza n. 457/2020](#) il TAR della Calabria ha accolto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, annullando l'ordinanza della Regione Calabria nella parte in cui consentiva la ripresa delle attività sopracitate con la modalità di servizio di tavoli all'aperto..La Regione Calabria ha poi emanato una nuova ordinanza sugli stili di vita delle famiglie calabresi ([Ordinanza n. 41 del 9 maggio 2020](#)). Il Governo ha anche annunciato l'impugnativa della nuova legge della Provincia autonoma di Bolzano pubblicata sul [Bollettino provinciale l'8 maggio 2020](#), che anticipa all'11 maggio la riapertura di alcune attività, tra cui i servizi alla persona e i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle prescritte misure di sicurezza. L'impugnativa viene limitata alle parti in contrasto con le regole sulla sicurezza sul lavoro.

In merito all'accordo sulla fase successiva al 18 maggio, la Conferenza Stato-regioni è arrivata ad un documento sulle linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative (qui il [link al documento](#)).

Si segnala che il [Codacons](#), intervenuto al Tar di Catanzaro contro l'ordinanza della Regione Calabria che consente la riapertura di alcune attività tra cui bar e ristoranti, ha chiesto di rimettere il ricorso alla Corte Costituzionale (poi [pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 maggio 2020](#)) per conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni, sostenendo che le misure in vigore durante la fase 2 devono valere in modo identico su tutto il territorio nazionale.

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&atto.codiceRedazionale=20A02717](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&atto.codiceRedazionale=20A02717) enco30giorni=false

## Gli interventi del Ministero della salute e le informative parlamentari

### *Gli interventi del Ministero della salute*

Fin dalle prime fasi dell'emergenza sono state adottate una serie di misure dal Ministero della salute.

Il 22 gennaio 2020, una [circolare informativa](#) del Ministero della salute ha illustrato le misure di prevenzione e controllo messe in atto, e ha fornito la definizione di caso sospetto per segnalazione indicando le modalità per la diagnosi molecolare e le raccomandazioni per la raccolta dei campioni clinici. La circolare è aggiornata con [nota](#) del 27 gennaio 2020. Sempre il 22 gennaio viene istituita la **task-force** nuovo coronavirus con il compito di coordinare 24 ore su 24 le azioni da mettere in campo per evitare la diffusione dell'epidemia nel nostro Paese. La *task-force* è composta dalla Direzione generale per la prevenzione, dalle altre direzioni competenti, dai Carabinieri dei NAS, dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma, dagli Usmaf (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera), dall'Agenzia italiana del Farmaco e dall'Agenas.

La task force ha provveduto in particolare a:

- allertare le strutture sanitarie competenti a fronteggiare la situazione in strettissimo contatto con l'Organizzazione Mondiale della Sanità ([OMS](#)) e il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ([ECDC](#));
- attivare controlli agli aeroporti e verificare la piena operatività delle procedure avviate;
- diramare a istituzioni, enti e organizzazioni professionali interessati, circolari contenenti indicazioni operative;
- verificare che le misure adottate dall'Italia siano in linea con quanto indicato dall'OMS;
- gestire i casi confermati nel nostro Paese in collaborazione con Regione e Asl.

Detta "task-force" è permanentemente operativa e si riunisce quotidianamente, ed ha il compito di seguire in tempo reale l'evolversi della situazione determinata dal coronavirus, supportando il Ministro nell'individuazione di ogni iniziativa idonea a fronteggiare le eventuali criticità emerse. Il 24 gennaio 2020, una [circolare](#) del Ministero della salute fornisce indicazioni operative per il monitoraggio dello stato di salute dei passeggeri su voli con provenienza Cina. Il 27 gennaio 2020, un [provvedimento](#) del Ministero della salute dispone il divieto di atterraggio di tutti i voli provenienti dalla Cina negli aeroporti di Ciampino, Roma urbe, Perugia, Ancona e Pescara. Viene adottata [un'ordinanza sulle misure profilattiche contro il nuovo coronavirus \(pubblicata in GU n. 21 del 27 gennaio 2020\)](#) con la quale si dispone, tra l'altro, il potenziamento, per un periodo di 90 giorni, del contingente di personale da impiegare nelle attività di risposta rapida al numero di pubblica utilità 1500, nei controlli sanitari attivati presso gli USMAF-SASN e nei servizi di competenza degli uffici centrali di sanità marittima, aerea e di frontiera.

Nella seduta di lunedì 27 gennaio si è svolta presso la [XII Commissione affari sociali della Camera](#) [l'audizione del Ministro della Salute](#) Roberto Speranza, per riferire in merito alle iniziative adottate (qui la [relazione del Ministro](#)), a livello nazionale ed internazionale, allo scopo di prevenire la diffusione del coronavirus (2019-nCoV). Sul tema, il Ministro ha riferito anche nell'informativa urgente del 30 gennaio in Assemblea, assicurando, preliminarmente, che il Ministero della Salute, con il supporto delle Istituzioni, delle Organizzazioni e degli Enti nazionali ed internazionali coinvolti, segue costantemente gli sviluppi della

situazione venutasi a determinare con la diffusione del coronavirus (2019-nCoV) e monitora con la massima attenzione la possibile insorgenza sul territorio nazionale di patologie la cui sintomatologia possa essere ricondotta al contagio originato dal predetto virus (qui il [testo integrale dell'informativa](#)).

In Italia nel pomeriggio del 30 gennaio sono stati confermati i primi due casi di contagio. Il 31 gennaio, con un [comunicato](#) l'ENAC, ha informato che, su disposizione delle Autorità sanitarie nazionali si è provveduto a **sospendere tutti i collegamenti aerei tra l'Italia e la Cina** con [ordinanza del Ministero della salute del 30 gennaio 2020](#), fino a nuove comunicazioni. Gli aeromobili che erano già in volo prima dell'emissione del Notam (Notice to Airmen) di sospensione, sono stati autorizzati ad atterrare presso gli scali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa dove sono presenti le strutture sanitarie deputate ad accogliere i passeggeri per effettuare i controlli previsti. L'ENAC invita tutti coloro che hanno voli prenotati per la Cina a contattare le compagnie aeree e gli operatori con cui hanno acquistato il biglietto per ogni informazione. Il Ministero della salute ha emanato una [circolare](#), diramata dal MIUR a tutti gli uffici scolastici regionali il 1° febbraio 2020, in cui si sottolinea che non vi sono preclusioni alla frequenza di scuole ed università per gli studenti provenienti dalla Cina che non presentino sintomi del coronavirus. Questa circolare è stata [aggiornata con quella dell'8 febbraio](#) che tiene conto dell'evoluzione del quadro epidemico: sulla base del **principio di massima precauzione** è stato concordato con il Ministero dell'istruzione che i minori di ogni nazionalità arrivati in Italia dopo essere stati nelle aree interessate dall'epidemia, rimangano in "permanenza volontaria fiduciaria" a casa sino al completamento di un periodo di 14 giorni dalla loro partenza dalla Cina. L'ordinanza del 12 febbraio ha poi specificato che è assicurata la validità dell'anno scolastico 2019/2020 agli studenti di ogni ordine e grado, che, di ritorno dalle aree a rischio di contagio, siano sottoposti a misure di sorveglianza da parte del Dipartimento di prevenzione dell'ASL di riferimento, ovvero si sottopongano autonomamente ad una quarantena volontaria nel proprio domicilio. Il Ministero della salute ha emanato un'ulteriore [circolare](#) (del 3 febbraio 2020) recante Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico.

Nell'[audizione del Ministro della Salute. l'11 febbraio 2020](#), presso il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, il Ministro, nel confermare le misure di massima sicurezza su voli e navi, anche nazionali, in collaborazione con l'[Usmaf, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera](#), ha affermato che "non ci sono le condizioni per immaginare una sospensione degli accordi di Schengen, né di prevedere controlli ulteriori, ai confini terrestri e sui treni in arrivo in Italia, oltre alle misure improntate alla massima sicurezza in porti e aeroporti". Il 21 febbraio il Ministero della salute ha inoltre emanato una [ordinanza \(Ordinanza 21 febbraio 2020\)](#) con la quale vengono disposte ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva. Con la stessa si fa obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la **misura della quarantena con sorveglianza attiva**, per 14 giorni, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19, mentre tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall'epidemia, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, sono tenuti a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente. Il 22 febbraio, il Ministero ha peraltro aggiornato in particolare la precedente circolare del 22 gennaio (v. *ante*), dando nuove indicazioni per gli operatori sanitari sulla definizione di "caso sospetto" di contagio da COVID-2019, includendovi anche i decorsi insoliti o peggioramenti improvvisi ovvero scarsa risposta alle terapie ([Circolare 5443 del 22/02/2020](#)).

Il Ministero della salute, il 1° marzo, ha emanato la [Circolare n. 2627](#) che, facendo seguito alla precedente circolare del 29 febbraio sulle linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da COVID-19, ha fornito, tra l'altro, indicazioni per l'**incremento delle disponibilità di posti letto** per i reparti di terapia intensiva, malattie infettive e tropicali e pneumologia.

Inoltre, lo stesso Ministero, con [Ordinanza del 15 marzo](#), ha disposto norme di semplificazione per le operazioni di controllo per il rilascio del nulla osta sanitario, per tutta la durata dello stato di emergenza, ai fini dell'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, oltre che di dispositivi medici e di protezione individuale, destinati, in ragione dell'emergenza epidemiologica, ad enti sanitari, servizi ospedalieri ed istituti di ricerca medica, donati o acquistati dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti del Servizio sanitario nazionale. Il 1° aprile 2020, il Ministero ha fornito peraltro alcune [indicazioni riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione](#), allo scopo di uniformare le procedure del settore per l'intero territorio nazionale. Con l'[Ordinanza del 2 aprile](#), ha definito la velocizzazione di alcune procedure doganali di importazione di strumenti e apparecchi sanitari, fra i quali le mascherine chirurgiche e i DPI, nonché dei dispositivi di ventilazione (le procedure sono state poi perfezionate con [Ordinanza del 26 aprile](#)), mentre con l'[Ordinanza del 3 aprile](#) il Ministero della salute, d'intesa con il presidente della regione Emilia-Romagna è intervenuto specificamente su alcune misure di contrasto e di contenimento del virus COVID -19 nella Regione (v. anche [errata corrige dell'ordinanza](#)).

Inoltre, con la [Circolare del 3 aprile](#), il Ministero ha precisato che i test diagnostici basati sui referti sierologici non possono essere considerati attendibili per determinare la diagnosi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 (coronavirus). Con la medesima circolare il Ministero ha altresì fornito indicazioni per l'esecuzione di test diagnostici. Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, si segnalano, in particolare, l'[Ordinanza 9 aprile 2020](#) del Commissario straordinario per l'emergenza sulla vendita al dettaglio dei dispositivi di protezione individuale da parte delle Farmacie, oltre che il [documento dell'Istituto superiore della Sanità](#) aggiornato al 28 marzo 2020.

Con riferimento alla "fase 2", il Ministero della salute è intervenuto con le Circolari del 29 aprile 2020, la [n. 14915](#) per fornire indicazioni operative per le attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività, e la [n. 14916](#) per le indicazioni relative alla rimodulazione delle misure contenitive di "fase 2" in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa del pendolarismo, entrambe nel contesto dell'emergenza COVID-19.

Di notevole rilievo il [Decreto del Ministero della salute del 30 aprile 2020](#), con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui [allegato 10](#) del [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020](#).

### **Altri interventi**

Per la "fase 2" dell'emergenza legata al coronavirus, il Presidente del Consiglio, il 10 aprile, ha annunciato la nomina di un'apposita [task force con la nomina di un Comitato di esperti in materia economica e sociale](#), che, in coordinamento con il [Comitato tecnico scientifico del Ministero della salute](#) (v. [Ordinanza del 15 maggio 2020](#) sulla sua integrazione) avrà il compito di elaborare e proporre misure necessarie a fronteggiare l'emergenza e per una ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive.

Con riferimento ai dispositivi di protezione individuale (DPI), il [Commissario straordinario](#) per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ([nominato con DPCM 18 marzo 2020](#)) ha stabilito che il prezzo massimo di vendita al consumo per le [mascherine facciali \(Standard UNI EN 14683\)](#) praticato dai rivenditori finali non può essere superiore, per ciascuna unità, ad euro 0,50, al netto dell'imposta sul valore aggiunto ([Ordinanza del 26 aprile](#) e [Ordinanza del 9 maggio 2020](#)). Inoltre, ha disposto la semplificazione della sdoganizzazione di tutti i dispositivi di protezione individuale per far fronte all'emergenza epidemiologica (qui l'[Ordinanza del 28 marzo 2020](#) e l'integrazione con l'[Ordinanza del 9 maggio 2020](#)). Con l'[Ordinanza del 19 maggio 2020](#), il Commissario straordinario ha autorizzato le rivendite di tabacchi aderenti alla Federazione italiana tabaccai (F.I.T.), dal 21 maggio e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 luglio 2020), alla vendita al pubblico di mascherine facciali.

### **Le informative parlamentari**

Nelle varie fasi dello sviluppo dell'epidemia, e della conseguente azione governativa, il Ministro della salute, il Presidente del Consiglio o i singoli Ministri per le materie di loro competenza, sono intervenuti a riferire alle Camere sulla situazione sanitaria e sulle iniziative messe a punto o in procinto di emanazione allo scopo di fronteggiare l'emergenza. Qui di seguito si darà conto in modo sintetico solo degli interventi più organici o, comunque, svolti di fronte alle Assemblee parlamentari nel loro *plenum*.

Il **27 gennaio** si è svolta presso la [XII Commissione affari sociali della Camera](#) l'[audizione del Ministro della Salute](#), intervenuto per riferire in merito alle **iniziative adottate** (qui la [relazione del Ministro](#)), a livello nazionale ed internazionale, allo scopo di prevenire la diffusione del coronavirus (2019-nCoV). Sul tema, il Ministro ha riferito anche nell'[informativa urgente del 30 gennaio in Assemblea](#) alla Camera, assicurando, preliminarmente, che il Ministero della Salute, con il supporto delle Istituzioni, delle organizzazioni e degli enti nazionali ed internazionali coinvolti, avrebbe seguito costantemente gli sviluppi della situazione venutasi a determinare con la diffusione del virus (2019-nCoV) ed avrebbe monitorato con la massima attenzione la possibile insorgenza sul territorio nazionale di patologie la cui sintomatologia possa essere ricondotta al contagio originato dal predetto virus (qui il [testo integrale dell'informativa](#)). Il Ministro della salute è nuovamente intervenuto a riferire sulle misure da adottare per far fronte all'emergenza COVID-19 il [26 febbraio](#) e il [1° aprile 2020](#) (v. [l'informativa urgente](#)).

Nella seduta del 16 aprile 2020, sono intervenute alla Camera [le Ministre del Lavoro e delle Politiche sociali e delle Politiche agricole alimentari e forestali per informative urgenti](#) riguardanti, rispettivamente, le iniziative di competenza del corrispondente Ministero per **fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-**

19, a cui ha fatto seguito un dibattito ([consulta il resoconto stenografico](#)).

Si segnala, inoltre, che nel corso dell'audizione del 21 aprile 2020 presso la I Commissione della Camera, la Ministra dell'**Interno** ha illustrato le principali misure adottate dal suo Ministero per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nei diversi ambiti di propria competenza ([consulta l'approfondimento](#)). Qui le informative del 13 maggio dei Ministri dell'**istruzione**, per le [politiche giovanili](#) e della [difesa](#). Per quanto riguarda invece i temi riguardanti gli effetti dell'emergenza epidemiologica su **cultura e turismo**, il **6 maggio** il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo è intervenuto in Aula al Senato (qui il [resoconto dell'informativa](#)) e il [7 maggio alla Camera](#).

Il **30 aprile** [il Presidente del Consiglio è intervenuto alla Camera](#) (e [al Senato](#)) con una **informativa urgente** per dare conto del programma per la ripresa delle attività economiche e degli interventi strategici da adottare nella cosiddetta fase 2, in cui potrà esservi un **progressivo allentamento delle misure contenitive** da attuare in un'ottica di prudenza, monitorando l'andamento dei contagi. E' stata annunciata l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di un decreto legge per definire le misure per il tracciamento del coronavirus, oltre che l'adozione di un decreto del Ministro della salute (poi [adottato il 30 aprile 2020](#), v. sopra), come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile, per consentire una valutazione accurata della tendenza al contagio nelle diverse aree del paese, al fine di concordare con le regioni e le province autonome una possibile differenziazione degli interventi laddove si presentino situazioni meno critiche, sulla base di precisi presupposti scientifici per il monitoraggio della curva epidemiologica, di verifica del grado di saturazione del sistema ospedaliero - e non solo per terapie intensive-, e della disponibilità dei dispositivi di protezione individuale. Il Presidente del Consiglio ha inoltre annunciato l'approvazione di un ulteriore decreto-legge volto a rafforzare e a proseguire le misure finanziarie già avviate dai precedenti decreti a sostegno della ripresa delle attività economiche nazionali.

Per dare un quadro delle recenti iniziative adottate dal Governo a livello nazionale ed un aggiornamento sulle iniziative in programma a livello europeo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Presidente del Consiglio è intervenuto con una informativa urgente lo scorso [21 aprile alla Camera](#) e [al Senato](#). In precedenza il Presidente del Consiglio è intervenuto il 25 marzo 2020 per l'[informativa urgente sulle iniziative in corso](#). Il Presidente del Consiglio è intervenuto nuovamente il **21 maggio** scorso per informative urgenti [alla Camera](#) e [al Senato](#), chiarendo gli indirizzi che il Governo sta perseguendo allo scopo di riavviare il motore economico e produttivo del Paese, dopo aver superato la fase più acuta dell'emergenza sanitaria.

Per una raccolta delle informative che si sono svolte alla Camera in Aula e presso le Commissioni sul **tema dell'emergenza epidemiologica in corso**, consulta il seguente indirizzo [Covid 19 - Materiali e documentazione](#).

## **Lo stato di emergenza e le ordinanze di Protezione civile**

Come sopra ricordato, con [Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020](#), il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo **stato di emergenza per sei mesi** in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, disponendo che si provveda con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, e in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento, si provvede nel limite di euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

Il **3 febbraio 2020**, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha firmato l'[ordinanza](#) che disciplina i **primi interventi urgenti** relativi "al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili". Il provvedimento, che fa seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato il 31 gennaio dal Consiglio dei ministri per l'emergenza Coronavirus, affida allo stesso Capo Dipartimento della Protezione Civile il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale. Il Comitato scientifico è stato successivamente modificato in base all'[Ordinanza del Capo della](#)

## [Protezione Civile \(OCDPC\) del 18 aprile 2020.](#)

Per la realizzazione degli interventi, il Capo Dipartimento potrà avvalersi oltre che delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, anche di soggetti attuatori individuati tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati che agiranno sulla base di specifiche direttive. Coordinerà, per il tramite dei soggetti attuatori, la realizzazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata, il potenziamento di controlli nelle aree aeroportuali e portuali, in continuità con le misure urgenti già adottate dal Ministero della salute e le attività per il rientro delle persone presenti nei paesi a rischio e il rimpatrio dei cittadini stranieri nei paesi di origine esposti al rischio. Per la realizzazione di tali interventi, il Capo Dipartimento e gli eventuali soggetti attuatori, a cui spetta l'approvazione dei progetti anche ricorrendo alla conferenza di servizi, ove ricorrano i presupposti normativi, potranno procedere in deroga alla normativa vigente in tema di appalti pubblici e con il ricorso al regime di somma urgenza. Il Capo Dipartimento si avvarrà di un Comitato tecnico-scientifico appositamente costituito che vedrà la partecipazione, a titolo gratuito, di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella gestione dell'emergenza. Per l'espletamento degli interventi previsti è a disposizione la somma di 5 milioni di euro deliberata dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.

Con riferimento alle **misure di salvaguardia dell'anno scolastico** in corso degli studenti impegnati nei **programmi di mobilità internazionale nelle aree a rischio sanitario**, è stata poi disposta l' [Ordinanza del 6 febbraio](#) con la quale sono stati previsti ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

Sono state poi pubblicate le seguenti ordinanze della Protezione civile relative ad ulteriori interventi urgenti per l'emergenza in corso in merito ad altre attribuzioni al soggetto attuatore del Ministero della salute ( [Ordinanza del 21 febbraio](#)) e a specifiche procedure per far fronte all'emergenza (Ordinanza del [22 febbraio](#) , del [25 febbraio](#) e del [28 febbraio](#) sui dispositivi di protezione individuale, come modificate dall' [OCDPC del 22 aprile 2020](#), del [1° marzo](#), del [9 marzo](#), del [18 marzo](#), del [19 marzo sulla ricetta elettronica rilasciata dal medico prescrittore](#), dematerializzazione della prescrizione dei farmaci distribuiti e s [ull'anticipo dei termini di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS](#), del [20 marzo](#) sulla costituzione unità medico-specialistiche e del [26 marzo](#) sulla costituzione di unità tecnico-infermieristiche - come modificate dall' [OCDPC del 22 aprile 2020](#)-, alle quali si è aggiunta un ulteriore [ordinanza del 22 aprile](#) che ha disposto la costituzione di una Unità socio sanitaria di supporto delle RSA e degli istituti penitenziari).

Si ricordano ancora le ordinanze del [25 marzo](#) sulle aree sanitarie temporanee, del [29 marzo](#) sul riparto delle risorse per la solidarietà alimentare (v. *infra*), [del 1° aprile](#) sulla proroga dei contratti già stipulati per l'acquisizione di beni e servizi, del [5 aprile](#) sulle erogazioni liberali a sostegno dei familiari delle persone decedute nell'esercizio della propria funzione ed attività a causa del coronavirus, del [18 aprile](#) per facilitare l'attuazione della cremazione e delle pratiche funebri, del [22 aprile](#) per la costituzione di una unità socio sanitaria a supporto di strutture quali residenze sanitarie assistenziali per anziani, case di riposo per anziani, residenze sanitarie assistenziali per disabili, oltre che istituti penitenziari individuati dal Ministero della giustizia).

Più in dettaglio con l'Ordinanza del [27 febbraio della Protezione civile](#) è stata affidata la sorveglianza epidemiologica e microbiologica all'Istituto superiore di sanità, chiamata a predisporre e a gestire una specifica piattaforma dati, che regioni e province autonome sono tenute ad alimentare, e a raccogliere campioni biologici positivi delle persone sottoposte ad indagine epidemiologica.

Con [Ordinanza del 29 febbraio](#), il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio ha disposto la sospensione delle rate dei mutui relativi ad edifici siti nel territorio dei comuni rientranti nella cd. "area rossa" (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo'), stabilendo che entra 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza (pubblicata in Gazzetta ufficiale il 2 marzo 2020) le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad informare i mutuatari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi.

L' [Ordinanza del 4 marzo](#) detta disposizioni sul coordinamento nazionale in materia di disponibilità e utilizzo dei posti letto, precisando alcune funzioni di coordinamento operativo regionale e interregionale della "Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti" della Protezione civile.

Con riferimento alle risorse per la solidarietà alimentare, l' [Ordinanza del 29 marzo 2020](#) ha previsto il riparto ai comuni da parte del Ministero dell'Interno (cap. 1365 dello stato di previsione) in via di anticipazione, nelle more del successivo reintegro, di un importo complessivo di 400 milioni di euro (v. anche [Altri provvedimenti in relazione all'emergenza](#)). L' [Ordinanza del 24 aprile 2020](#) ha inoltre consentito, in deroga alle disposizioni vigenti, che i comuni possono effettuare i pagamenti per cassa mediante contanti o assegno circolare in favore dei soggetti appartenenti alle categorie più deboli per i quali non è possibile accreditare le somme loro dovute in quanto non possiedono conti correnti o altri strumenti associati a un codice IBAN, e comunque in misura non superiore all'importo di tremila euro.

Qui i dati aggiornati sui [dispositivi ed apparecchiature per il contrasto al Coronavirus divisi per tipologia e per distribuzione geografica](#) forniti dalla Protezione civile, raccolti dal [sistema "Analisi Distribuzione Aiuti" \(ADA\)](#).

## [Altri provvedimenti in relazione all'emergenza](#)

## Area finanza locale

Riguardo alle **risorse** in favore dei **comuni**, sono stati emanati due provvedimenti:

1) Il [DPCM 28 marzo 2020, recante "Determinazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020"](#), con il quale si sancisce l'accordo sul Fondo di solidarietà comunale (FSC), già raggiunto l'11 dicembre 2019 in Conferenza Stato-Città, sull'assegnazione delle spettanze ai comuni del FSC per l'anno 2020. L'emanazione del DPCM è condizione necessaria affinché il Ministero dell'Interno provveda ad erogare in **anticipo l'acconto** del FSC **del 66%**, ordinariamente previsto "entro il mese di maggio". Anche quest'anno quindi, come già avvenuto per motivi diversi nel 2019, l'acconto del FSC viene erogato già a marzo-aprile, consentendo una importante circolazione di liquidità (**circa 4,3 miliardi di euro**) senza alcun vincolo di destinazione.

2) L'[Ordinanza del Dipartimento Protezione civile n. 658](#), con la quale si assegnano ai Comuni **fondi aggiuntivi per complessivi 400 milioni** di euro, utilizzabili con procedure semplificate per **misure urgenti di solidarietà alimentare**. Il **riparto dell'assegnazione per "emergenza alimentare"** è stabilito in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 2 dell'ordinanza (80% popolazione; 20% distanza tra redditi pro capite comunali inferiori alla media nazionale e la stessa media; minimo di 600 euro per i comuni piccolissimi e maggior contributo per Comuni dell'originaria "zona rossa"). I comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l'apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le citate donazioni. L'ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. Ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), di: buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; generi alimentari o prodotti di prima necessità. I comuni possono avvalersi degli enti del Terzo settore per l'acquisto e per la distribuzione di tali beni. Nell'individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i **comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)**. Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti.

## Area infrastrutture, trasporti e comunicazioni

### *Le misure applicabili dal 4 maggio al 17 maggio 2020*

Il [DPCM 26 aprile 2020](#), sostituisce dal 4 maggio 2020 le disposizioni del DPCM 10 aprile 2020, ed è applicabile fino al 17 maggio 2020. Gli allegati al DPCM sono stati modificati con [decreto del MISE 4 maggio 2020](#): nell'allegato 1, relativo alle attività di commercio al dettaglio consentite, sono state inserite le voci: «Commercio al dettaglio di natanti e accessori» e «Commercio al dettaglio di biciclette e accessori»; nell'elenco dei codici ATECO di cui all'allegato 3, contenente l'elenco delle attività produttive non sospese, è stato inserito il codice 77.12 relativo al noleggio di autocarri ed altri veicoli pesanti.

Con riferimento al **trasporto pubblico l'articolo 7** ha previsto che le attività di **trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne**, sono espletate anche sulla base di quanto previsto nel [protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19](#) negli ambienti di nel settore dei trasporti e della logistica del 20 marzo 2020 e nelle [linee guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti](#) in materia di trasporto pubblico per le modalità di informazione agli utenti e le misure organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 allegate al DPCM. Inoltre le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.

Con riferimento alla programmazione, alla riduzione e alla soppressione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, essa spetta al Presidente della Regione sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.

Spetta invece al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, disporre riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori.

Il DPCM prevede inoltre: le modalità per l'ingresso in Italia (art. 4), la disciplina dei transiti e i trasporti brevi in Italia, pari ad un massimo di 72 ore prorogabili di altre 48 (art. 5) e disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera (art. 6).

L'allegato VIII inoltre contiene il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del



COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica mentre l'allegato IX contiene le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico.

Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro della salute, ha emanato il nuovo [decreto 29 aprile 2020](#), contenente la **disciplina dei servizi di trasporto applicabile fino al 17 maggio 2020** e conseguente all'emanazione del DPCM 26 aprile 2020, il cui articolo 1, lett. f) prevede la possibilità di disporre limitazioni ai servizi di trasporto.

Il nuovo decreto contiene le seguenti misure:

- la **proroga fino al 17 maggio 2020 l'efficacia del precedente decreto ministeriale del 12 aprile 2020**, nel testo modificato con decreto 22 aprile 2020 e dal presente decreto del 29 aprile;
- la **modifica** del decreto ministeriale n. 153 del 2020 relativo all'elenco degli **scali aerei autorizzati ad operare**, nei quali vengono ora ricompresi gli scali di **Roma- Ciampino** e di **Firenze-Peretola**;
- la **modifica** dell'allegato 1 (elenco delle **Frecce** e degli **Intercity**) e dell'allegato 2 (elenco dei servizi NTV **Italo**) al precedente decreto del 12 aprile, contenenti l'**elenco dei servizi ferroviari minimi** assicurati.

### **Le misure applicabili fino al 3 maggio 2020**

In attuazione del [DPCM 10 aprile 2020](#), che ha confermato e prorogato le limitazioni agli spostamenti, il **Ministro delle infrastrutture e trasporti**, di concerto con il Ministro della salute, ha adottato il nuovo [decreto ministeriale 12 aprile 2020](#), contenente specifiche disposizioni per il **trasporto aereo, ferroviario, per i servizi automobilistici interregionali, su tutto il territorio nazionale**, nonché per i trasporti con la **Sicilia** e con la **Sardegna**, applicabili **dal 14 aprile al 3 maggio 2020**. Il principio generale è che sono **assicurati solo i servizi minimi essenziali**.

Le misure **a livello nazionale** sono in sintesi le seguenti:

**Trasporto aereo** (art. 1): l'operatività è limitata ai soli aeroporti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tesserà e Roma Ciampino per i soli voli di stato, trasporti organici, canadair e servizi emergenziali. Il personale addetto ai servizi aeroportuali presso aeroporti diversi da quelli elencati è tenuto a garantire la reperibilità nelle 24 ore, nella misura prevista dagli enti competenti. L'ENAC può consentire l'operatività di altri aeroporti solo per specifiche fattispecie. Negli aeroporti di aviazione generale e nelle aree di atterraggio, escluse le aviosuperfici, sono consentiti solo voli motivati da comprovate esigenze lavorative, di necessità o di salute. Per i voli diretti in Sicilia ed in Sardegna deve essere acquisita comunque la preventiva autorizzazione del Presidente della Regione.

**Trasporto ferroviario** (art. 2): il trasporto ferroviario passeggeri, sia per i servizi a mercato come le Frecce, che da contratto di servizio di lunga percorrenza con Trenitalia, deve assicurare almeno una coppia di collegamento su ogni direttrice, secondo le tabelle dell'Allegato 1 (che indica i seguenti servizi Intercity A/R: Roma-Ventimiglia, Roma-Palermo, Roma-Reggio Calabria, Siracusa-Messina), come da richiesta dell'impresa esercente, salvo eventuali maggiori esigenze di trasporto. Per i servizi Intercity, Trenitalia potrà rimodulare i servizi in funzione delle ridotte esigenze di mobilità, d'intesa con le amministrazioni vigilanti. I servizi di Italo NTV sono assicurati secondo la tabella dell'Allegato 2 (che comprende anche le Frecce di Trenitalia), come da richiesta dell'impresa esercente. Nessuna limitazione è prevista per il trasporto merci e per i servizi di emergenza.

**Servizi automobilistici interregionali** (art. 3): si consente al vettore di modificare e ridurre fino al 3 maggio i servizi di linea, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero e all'utenza, a condizione che non si abbia l'integrale cessazione dei servizi e che vi sia il rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Con [decreto ministeriale del 15 aprile 2020](#) è stata poi confermata la **sospensione del divieto di circolazione dei mezzi pesanti sulle strade extraurbane** nelle domeniche di aprile e nei giorni festivi fino al 3 maggio, come già era avvenuto per il mese di marzo. Il decreto deroga al calendario annuale dei divieti di circolazione dei veicoli pesanti adibiti al trasporto merci, superiori a 7,5 t, che era stato fissato dal decreto ministeriale n. 578 del 12 dicembre 2019.

Per i servizi di **trasporto internazionale di merci** rimane invece ferma la sospensione dei divieti fino a successivo provvedimento, come previsto dal decreto MIT 13 marzo 2020, n. 115.

Specifiche norme sono previste per i **trasporti per la Sicilia** (art. 4): il trasporto marittimo viaggiatori da e per la Sicilia è sospeso. E' assicurato solo il trasporto merci possibilmente su unità di carico non accompagnate. E' consentito il trasporto passeggeri sulle navi adibite a trasporto merci esclusivamente per documentati motivi di salute. Il traffico merci può essere effettuato esclusivamente sulla tratta Messina-Tremestieri. Gli spostamenti passeggeri via mare sullo Stretto (Messina- Villa San Giovanni o Reggio Calabria), consentiti solo per le Forze dell'Ordine e Armate, gli operatori sanitari, i lavoratori pendolari o per comprovate esigenze di lavoro, situazioni di necessità o gravi motivi di salute, sono assicurati con 5 corse giornaliere A/R (le corse giornaliere sono stata portate da 4 a 5 con il [DM 22 aprile 2020](#)), nella fascia oraria tra le 6.00 e le 21.00, e possono essere effettuati solo a piedi o su veicoli di categoria L (cioè a due o tre ruote o quadricicli) ovvero su autoveicoli per il trasporto di persone: si segnala peraltro che il decreto fa dapprima riferimento all'intera categoria M, che comprende tutti gli autoveicoli a

quattro ruote, ma **esclude poi tutte le sottocategorie comprese nella categoria M**, cioè sia la categoria cat. M1, cioè gli autoveicoli fino ad 8 posti ( le autovetture), che la cat. M2, cioè i veicoli oltre otto posti fino a 5 t (i pulmini), nonché la categoria M3, cioè i veicoli oltre 8 posti e oltre 5 t (gli autobus e i pulman). Si tratta pertanto presumibilmente di un refuso, in quanto con questa formulazione non sarebbero possibili gli spostamenti con nessun tipo di autoveicolo passeggeri a quattro ruote.

Il trasporto aereo è assicurato, solo per improrogabili esigenze di connessione territoriale, mediante due voli A/R Roma-Palermo e due voli A/R Roma-Catania, uno antimeridiano ed uno meridiano. Sono sospesi tutti gli altri voli, compresi quelli internazionali.

I servizi automobilistici interregionali sono soppressi. Il treno Intercity Roma-Palermo diurno è limitato a Villa San Giovanni.

Specifiche norme sono previste altresì per i **trasporti per la Sardegna** (art. 5): il trasporto marittimo viaggiatori da e per l'isola è sospeso, mentre, fermo restando l'utilizzo delle navi previste in convenzione, continua ad essere assicurato il trasporto delle merci, possibilmente su unità di carico non accompagnate. Il trasporto passeggeri può essere autorizzato solo su navi adibite a trasporto merci, per dimostrate e improrogabili esigenze lavorative, di necessità o di salute, previa autorizzazione del Presidente della Regione, sentita l'autorità sanitaria regionale.

Il trasporto aereo viaggiatori è assicurato dal solo aeroporto di Cagliari, sempre per dimostrate e improrogabili esigenze lavorative, di necessità o di salute, previa autorizzazione del Presidente della Regione, sentita l'autorità sanitaria regionale.

### ***Il settore delle comunicazioni***

Nel **settore delle comunicazioni**, e in particolare, con riguardo alle **attività parlamentari** poste in essere per valutare l'utilizzo degli strumenti tecnologici ai fini del contrasto della diffusione del Coronavirus e per agevolare la cosiddetta "fase due" nonché la situazione delle reti a fronte dell'incremento del traffico sulle reti fisse e mobili si veda [l'apposito tema](#).

La **Commissione UE** ha pubblicato gli **Orientamenti sulle app a sostegno della lotta al Covid-19** relativamente agli aspetti della **protezione dei dati personali**. Per approfondimenti si veda la relativa [segnalazione](#) sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

### **Area Difesa**

Il Ministero della Difesa, secondo i dati resi noti dallo stesso Dicastero lo scorso 6 aprile (risposta all'interrogazione n. [5-03804](#) in Commissione difesa), sta ricevendo e gestendo continue richieste di supporto in termini di personale, mezzi e strumentazione: allestimento di ospedali da campo, servizi ospedalieri, sanificazione di luoghi e strutture tramite gli specialisti del CBRN, trasporto trasporto in biocontenimento di malati, produzione e distribuzione di dispositivi sanitari, controllo del territorio.

A loro volta i diversi decreti legge varati dal Governo a seguito dell'insorgere dell'emergenza COVID - 19 nel nostro Paese hanno assegnato alle Forze armate specifici compiti nella gestione dell'emergenza Covid - 19, con particolare riferimento al rispetto delle misure di contenimento del *virus*. Per approfondimenti si rinvia allo [specifico tema](#).

### **Le iniziative in sede europea**

Per fronteggiare l'emergenza della pandemia COVID-19, le istituzioni dell'UE hanno avviato misure finalizzate a controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi e a regolare le frontiere esterne (qui il [Dossier di approfondimento aggiornato all'11 maggio 2020](#)). In relazione al quadro dell'attività parlamentare dei principali Paesi europei per far fronte all'emergenza pandemica (in particolare Francia, Germania e Spagna) [consulta il Dossier di approfondimento del Servizio studi del Senato \(Marzo 2020\)](#). Temi particolari sono stati altresì affrontati sull'uso di applicazioni mobili di tracciamento, in risposta alla pandemia di COVID-19 (consulta qui il [Dossier del 27 aprile 2020](#)), da parte degli Stati membri dell'Unione europea, con il sostegno della Commissione europea, allo scopo di sviluppare un pacchetto di strumenti per l'uso di applicazioni mobili di tracciamento dei contatti.

Con riferimento agli atti comunitari, si segnala che, in ragione dell'emergenza COVID-19, il 3 aprile 2020 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica al [regolamento \(UE\) 2017/745](#) sui dispositivi medici (consulta il Dossier *Atti UE* n. [46](#) ).

Qui inoltre il [Dossier del 18 aprile 2020 del Servizio Rapporti con l'Unione Europea](#) della Camera deputati sui negoziati nell'ambito dell'UE sulle misure economiche e il [Dossier del 23 aprile 2020](#) sugli Interventi dell'UE a sostegno di paesi terzi per fronteggiare la pandemia COVID-19. Consulta anche il [Dossier sugli esiti della videoconferenza dei membri del Consiglio europeo del 23 aprile 2020](#) su alcuni strumenti da adottare a fronte dell'emergenza sul piano economico e sociale.

## L'azione dell'OMS per contrastare la diffusione del nuovo virus

I [coronavirus \(CoV\)](#) costituiscono un'ampia famiglia di virus identificati come patogeni umani dagli anni Sessanta. Comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli), in alcuni rari casi possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Durante la comparsa del coronavirus correlato alla sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoV) nel 2002–2003, il virus ha colpito 8.096 persone causando gravi infezioni polmonari, con 774 decessi (rapporto caso-mortalità: 10%). Per la sindrome respiratoria mediorientale MERS-CoV, infezione per cui i dromedari sono stati considerati la principale fonte ospite intermedia, la maggior parte dei casi umani è stata osservata nella Penisola arabica, mentre un numero limitato di casi importati è stato segnalato da altri paesi. Il periodo di incubazione dei coronavirus varia da 3 a 14 giorni. Per SARS-CoV il periodo di incubazione è stato stimato tra 3–10 giorni e per MERS-CoV fino a 14 giorni.

Il nuovo coronavirus - un ceppo che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo - si trasmette tramite secrezioni respiratorie, vale a dire direttamente attraverso le goccioline provocate da tosse o starnuti o indirettamente attraverso il contatto di oggetti o superfici contaminati, nonché attraverso un contatto ravvicinato, come toccare o stringere le mani di una persona infetta e quindi toccarsi il naso, gli occhi o la bocca. La trasmissione ospedaliera è stata descritta come un fattore importante nell'epidemiologia della SARS e della MERS.

Per quanto riguarda il 2019-nCoV, mancano ancora informazioni epidemiologiche e sierologiche complete. I sintomi segnalati fino ad oggi nei pazienti con infezione da 2019-nCoV comprendono principalmente febbre e difficoltà respiratorie, con reperti radiologici di polmonite. I casi più gravi sviluppano polmonite grave, sindrome da distress respiratorio acuto, sepsi e *shock* settico che possono portare alla morte del paziente. Le persone con condizioni croniche sottostanti, e in generale i bambini molto piccoli e gli anziani, sembrano essere più vulnerabili alle forme gravi.

Il 30 gennaio l'OMS ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'**emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale** e l'[11 marzo come "situazione pandemica"](#).

Il **30 gennaio** 2020, il Direttore generale dell'OMS, ha dichiarato il focolaio internazionale da nuovo coronavirus 2019-nCoV un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale ([Public Health Emergency of International Concern – PHEIC](#)), come sancito nel Regolamento sanitario internazionale (*International Health Regulations, IHR, 2005*). Per "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" si intende: "un evento straordinario che può costituire una minaccia sanitaria per altri Stati membri attraverso la diffusione di una malattia e richiedere una risposta coordinata a livello internazionale". La dichiarazione di PHEIC dell'OMS è accompagnata dall'obbligo di fornire raccomandazioni e misure temporanee, non vincolanti per i Paesi, ma significative sia dal punto di vista pratico che politico relativamente a: viaggi, commerci, quarantena, *screening* e trattamento. L'OMS inoltre definisce standard di pratica globali.

Il sito dell'European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc - Agenzia europea per il controllo e la prevenzione delle malattie) fornisce informazioni costantemente aggiornate sulla [Distribuzione geografica dei casi 2019-nCov nel mondo](#), le stesse [informazioni](#) sono a disposizione sul sito di Epicentro (Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica).

Nel *Situation Report – 12*, pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 1 febbraio 2020 viene fatto il punto sui meccanismi di trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV. Sulla base dei dati al momento disponibili, l'OMS ribadisce che il contatto con i casi sintomatici (persone che hanno contratto l'infezione e hanno già manifestato i sintomi della malattia) è il motore principale della trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV. L'OMS è a conoscenza di una possibile trasmissione del virus da persone infette ma ancora asintomatiche e ne sottolinea la rarità. In base a quanto già noto sui coronavirus (ad es. MERS-

CoV), sappiamo infatti che l'infezione asintomatica potrebbe essere rara e che la trasmissione del virus da casi asintomatici è molto rara. Sulla base di questi dati, l'OMS conclude che la trasmissione da casi asintomatici probabilmente non è uno dei motori principali della trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV. Per approfondire consulta la pagina dedicata a [Trasmissione, prevenzione e trattamento](#) dei coronavirus e quella dedicata alle [FAQ](#) sul nuovo coronavirus 2019-nCoV.

L'OMS ha inoltre predisposto un documento del 12 febbraio 2020 contenente le [linee guida di pianificazione operativa](#) per supportare i Paesi nella predisposizione delle azioni immediate a livello nazionale, regionale e locale per riorganizzare e mantenere l'accesso ai servizi essenziali. Queste [linee guida sono state successivamente aggiornate il 14 aprile 2020](#).

L'OMS ha diffuso numerose pubblicazioni sulle misure di prevenzione da adottare per contrastare la diffusione del virus (qui la [pagina informativa in inglese](#)), in particolare approfondendo la questione dell'utilizzo delle mascherine ([qui le linee guida](#)), confermando la posizione iniziale riguardo al corretto utilizzo: utile per le persone malate per non diffondere il virus, indispensabile per gli operatori sanitari al fine di limitare le possibilità di contagio, ma non necessario per un uso generalizzato, dal momento che non vi sono prove scientifiche sufficienti a dimostrare che possa evitare l'infezione.

### **Siti di informazione**

OMS - [Aggiornamenti sull'epidemia](#)

ECDC - [Aggiornamenti valutazione del rischio](#)

Epicentro - Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica - [Sezione dedicata al coronavirus](#)

Ministero della salute - [Normativa dell'area Nuovo coronavirus](#)

Ministero della salute - [Comunicati stampa dell'area Nuovo coronavirus](#)